



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 61 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2209/16 del 14.10.2016 emessa nel giudizio INTERBUS S.p.A. contro il Comune di TAORMINA.</b>
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 4° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2209/16 del 14.10.2016 emessa nel giudizio INTERBUS S.p.A. contro il Comune di TAORMINA.**

Premesso che l' INTERBUS S.p.A. ha citato il Comune di TAORMINA, proponendo opposizione innanzi al GdP di Messina al verbale di contestazione n. L0018461/16/V/O del 29/03/2016, con il quale la Polizia Municipale di Taormina contestava la trasgressione dell'art.7/1°-13 C.d.S.;

che in data 08/11/2016, prot. com.le n. 22205, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2209/16 - R.G. n. 2794/16 - del 14/10/2016, depositata in cancelleria il 25.10.2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha accolto il ricorso in opposizione dell'INTERBUS S.p.A. ed ha annullato il verbale opposto;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 150,00 oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere all'INTERBUS S.p.A. ammontano complessivamente ad € 218,87, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso previsto in sentenza	€ 150,00
▶ spese generali 15% (su € 150,00)	€ 22,50
▶ C.P.A. 4% (su € 172,50)	€ 6,90
▶ Iva 22% (su € 179,40)	€ 39,47
▶ spese contributo unificato	€ 00,00
<b>totale complessivo € 218,87.</b>	

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di*

*capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;  
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
  - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
  - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore di INTERBUS SPA ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 218,87 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 2209/16 del 14/10/2016, depositata in Cancelleria il 25.10.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

  
IL SINDACO  
Dott. Eligio Giardina



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

**SEZIONE 1 MESSINA VIA DAMA BIANCA**

Si comunica a:

Avv. EDOARDO BONASERA  
C/O AVV. R. RIZZO, VIA DEI VERDI N. 6  
98123 MESSINA

77205  
8/11/2016

---

COMUNE DI TAORMINA-ME  
CORSO UMBERTO I N. 219  
98039 TAORMINA  
ME

---

Comunicazione di cancelleria  
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2794/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 (L. 689/1981 (violazione codice della strada))*

Giudice: **CURRO' PAOLO**

Depositata Sentenza Numero: **2209/2016** in data: **25/10/2016**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**INTERBUS S.P.A.**

Difeso da:

**EDOARDO BONASERA**

*Resistente Principale*

**COMUNE DI TAORMINA-ME**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Messina 09/11/2016

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
ALCANTARA  
IL CANCELLIERE



N. 2109/16 R. Scut  
N. 2794/16 R.A.C.  
N. 11201/16 con  
N. /16 Rep

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO**  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n°2794/16 Reg. Gen. decisa all'udienza del **14 OTTOBRE 2016**  
con lettura del dispositivo in udienza

**F R A**

**INTERBUS SPA**, con sede in Enna, Corso Sicilia, 22, rappata e difesa dall' **Avv.**  
**BONASERA EDOARDO**, domicili in Messina via Dei Verdi, 6, presso lo studio dell'Avv.  
**Roberto Rizzo**,

**OPPONENTE**

**C O N T R O**

**COMUNE DI TAORMINA**, in persona del Sindaco p.t.

**OPPOSTO**

**OGGETTO: opposizione a verbale di contestazione n°L0018461/16/V/0 del**  
**29/3/2016 elevato dalla Polizia Municipale di Taormina.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il **20/6/2016** la **INTERBUS SPA**, proponeva opposizione  
al verbale di contestazione della Polizia Municipale di Taormina elevato in data **29.3.2016**  
relativo ad una violazione del Codice della Strada, con la quale si contestava la trasgressione  
dell'art. 7, 1°-13 C.d.S., chiedendo il pagamento della somma di € **98,00**.

L'opponente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento del verbale in oggetto, eccependo la mancata contestazione immediata; la nullità dell'ordinanza sindacale n. 10/16 con riferimento alla circolazione dei veicoli esercenti un servizio di linea in affidamento; nullità del verbale per omessa trascrizione delle dichiarazioni rese dall'aunista a sua discolta; mancata apposizione di segnaletica di divieto.

Con Ordinanza del 27.06.2016 questo Giudice di Pace nel fissare l'udienza di comparizione delle parti, ordinava al convenuto la produzione degli atti relativi all'accertamento della violazione. Il Comune di Laormina, si costituiva in giudizio e faceva pervenire una comparsa nella quale affermava la legittimità dell'operato della P.A. e peraltro, faceva presente di avere notificato l'ordinanza sindacale alla Società ricorrente che non ha proposto alcun ricorso.

Quindi, la causa veniva decisa, all'udienza del 14 Ottobre 2016, come da separato dispositivo di cui si dava lettura in udienza.

#### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato e viene pertanto accolto.

Pur sostenendo il Comune di Laormina di avere notificata l'ordinanza sindacale n. 10 del 2/2/2016 nessuna prova viene fornita al riguardo. Infatti in atti non viene prodotto alcun documento (per o ricetta) dal quale si possa evincere quanto verbalmente dichiarato in comparsa di risposta.

Altresi valida si ritiene l'eccezione di mancanza di indicazione di un percorso alternativo per il passaggio dell'autobus. Infatti il conducente del mezzo non può scegliere un itinerario a suo piacimento, se non specificatamente indicato e segnalato dalle Autorità competenti.

Inoltre, c'è da soffermarsi sulla stranezza dell'omessa contestazione immediata ed alla mancata indicazione dei motivi per i quali non si è proceduto alla stessa.

L'art. 209 C.d.S. prevede che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, in quanto la contestazione immediata ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'esito dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile ed a condizione che l'Organo Accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che non hanno reso possibile l'immediata contestazione e, tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384 reg. al C. d.S., integranti casi di materiale impossibilità. Nel caso de quo, risulta quale impedimento alla contestazione immediata: *non presenti verbali*.

stato contestato volutamente in quanto l'atto di contestazione è stato redatto in forma standardizzata, atteso che non sono state riportate, dettagliatamente, quelle condizioni che hanno reso impossibile, in fatto, la contestazione immediata e che, comunque, è stato effettuato un richiamo, generico in riferimento a quanto stabilito dalle norme di legge, ciò in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato in virtù del quale "il verbale che affetta della multa, ripete del motivo che hanno reso impossibile la contestazione immediata o che sta coniato di una motivazione meramente apparente, va il dovuto legittimo per violazione di legge" (Cass. civ. n° 11/03; C. cass. civ. n° 10107/02).

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dalla INTERBUS SPA avverso il verbale di contestazione n° **L.0018461/16/V/0** elevato dalla Polizia Municipale di Taormina in data 29.03.2016 con il quale venivano richiesti **€ 98,90 e**, per l'effetto, **ANNULLA** lo stesso;
- 3) **CONDANNA** il **COMUNE** di **TAORMINA** al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 150,00 oltre 15,00 % CPA ed IVA.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 14.10.2016

**Il Giudice di Pace**

**Avv. Paolo Currò**



Si trasmette dispositivo di sentenza n.2209/16 L'Assistente Giudiziario Catena Mangano



Protocollo Generale  
N° 22205 del 08/11/2016 09:20

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **SENT. 2209/16 N. 2794/16 RG CURRO'**

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

PEC GDP

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Contenzioso	08/11/2016		Protocollo	COMPETENZA
Funzione 3 - Polizia Locale	08/11/2016	08/11/2016	Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		TestodelMessaggio.html

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990


RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina \_\_\_\_\_

S. 2209/16 IREN. 849/17.  
Il Responsabile E 218,87  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto



# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 33/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2209/16 del 14.10.2016 emessa nel giudizio INTERBUS S.p.A. contro il Comune di TAORMINA.**

Considerato che in data 08/11/2016, prot. com.le n. 22205, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2209/16 - R.G. n. 2794/16 - del 14/10/2016, depositata in cancelleria il 25.10.2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha accolto il ricorso in opposizione dell'INTERBUS S.p.A. ed ha annullato il verbale opposto;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 150,00 oltre accessori di legge;

Preso atto che le spese di lite da rifondere all'INTERBUS S.p.A. ammontano complessivamente ad € 218,87, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso previsto in sentenza	€ 150,00
▶ spese generali 15% (su € 150,00)	€ 22,50
▶ C.P.A. 4% (su € 172,50)	€ 6,90
▶ Iva 22% (su € 179,40)	€ 39,47
▶ spese contributo unificato	€ 00,00
<b>totale complessivo € 218,87.</b>	

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di INTERBUS SPA ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 218,87 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 2209/16 del 14/10/2016, depositata in Cancelleria il 25.10.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

